

Legge regionale 30 gennaio 1988 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

CAPO III

Interventi nel settore dell' artigianatoe della cooperazione

Art. 52

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 53

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 54

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 55

Consorzio garanzia fidi tra le imprese artigiane(programma 3.2.10)

1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi

Garanzia Fidi tra le imprese artigiane di cui al Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

Art. 56

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 57

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 55, comma 4, L. R. 25/1989

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010